

Ordinanza n. 36 / 2021 - Prot. n. 12101

Lì, 24 Aprile 2021

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Premesso che il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 all'art. 3, comma 1, dispone che:

- dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado;
- tali disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci salvo casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

Considerato che il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede che dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, **nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca**. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza;

Vista l'Ordinanza n. 15 del 23 aprile 2021 con la quale la Regione Campania ha:

- richiamato l'attenzione dei Dirigenti scolastici alla puntuale applicazione delle linee guida approvate con DM n. 39 del 26 giugno 2020, come integrate dalle indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars Cov 2 in tema di varianti e vaccinazione anti Covid 19 Rapporto ISS Covid 19 n. 4/2021;
- disposto che ove il rispetto della soglia minima di attività in presenza stabilita, per le scuole secondarie superiori dal l'art. 3, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (70% della popolazione studentesca) risulti incompatibile con l'applicazione delle linee guida approvate con DM n. 39 del 26 giugno 2020, come integrate dalle indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars Cov 2 in tema di varianti e vaccinazione anti Covid 19 Rapporto ISS Covid 19 n. 4/2021 vengano adottate dai Dirigenti scolastici forme flessibili nella organizzazione dell'attività didattica, al fine della riduzione dell'attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze;

Ravvisato che non sussistono le condizioni di eccezionale e straordinaria necessità di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.l. 52/2021 e, pertanto, è inderogabile la presenza di almeno il 50 per cento della popolazione studentesca in relazione al Liceo Scientifico "V. De Caprariis" di Atripalda;

Dato atto che con nota del 23 aprile 2021 è stata chiesta all'ASL di Avellino la valutazione tecnica in merito alla adozione di misure per il proseguimento della didattica in presenza limitatamente al 50 per cento della popolazione studentesca del Liceo Scientifico "V. De Caprariis" in considerazione:

- della distribuzione territoriale della predetta popolazione studentesca in circa 40 comuni della Provincia e dei relativi dati epidemiologici;
- dell'opportunità di garantire ulteriore precauzione rispetto a quanto previsto dai protocolli di sicurezza scolastici per conseguire un maggior margine di sicurezza in riferimento agli spazi

interni, al distanziamento ed alla compresenza di persone all'esterno dell'edificio scolastico e sui mezzi di trasporto, almeno per un primo periodo di monitoraggio delle attività;

Ritenuto dover, in via precauzionale per quanto sopra esposto, **indipendentemente dalla compatibilità del rispetto della soglia minima stabilita del 70 per cento** con l'applicazione delle linee guida di cui al DM n. 39 del 26 giugno 2020, disporre le attività scolastiche in presenza all'interno del plesso scolastico del Liceo Scientifico "V. De Caprariis" di Atripalda **nel limite del 50 per cento della popolazione studentesca** al fine di garantire ulteriore precauzione rispetto a quanto previsto dai protocolli di sicurezza scolastici e per procedere ad una compiuta valutazione in relazione alla didattica in presenza, fatto salvo l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione alle valutazioni dell'ASL di Avellino;

Visti:

- ≡ il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l'art. 12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- ≡ la Legge 23/12/1978, n. 833;
- ≡ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – art. 50;
- ≡ il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 – art. 117;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

D I S P O N E

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. **Dal 26 aprile 2021 e fino al 8 maggio 2021 incluso**, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto, **le attività didattiche del plesso scolastico del Liceo Statale "V. De Caprariis" di Atripalda sono garantite in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca.**
2. Il monitoraggio dell'andamento delle attività didattiche in presenza, anche in riferimento agli spazi interni al plesso scolastico, al distanziamento ed alla compresenza di persone all'esterno dell'edificio scolastico e sui mezzi di trasporto, al fine dell'adozione di ulteriori e/o successivi provvedimenti.
3. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale.
4. Trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, al Provveditorato agli studi di Avellino, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, alla Polizia Locale di Atripalda e all'AIR - Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo